



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 3903/11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 16 MARZO 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì sedici del mese di marzo, alle ore 14,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CORSINI MARCO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE PALO GIANLUIGI.....	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GASPERINI DINO.....	“
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	“	11 GHERA FABRIZIO.....	“
5 BELVISO SVEVA.....	“	12 LAMANDA CARMINE.....	“
6 BORDONI DAVIDE.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 CAVALLARI ENRICO.....	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 69

Revoca della deliberazione di Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010 - conferma che le attività riguardanti l'applicazione, l'accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sono disciplinate, per l'anno 2010, dalla convenzione con AMA S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010, in ragione della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997; autorizzazione ad AMA all'emissione della bollettazione in acconto per l'anno 2011.

Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;

Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in Società per Azione AMA S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;

Che, ai sensi del citato comma 1 bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

Che con la suddetta deliberazione la Società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per gli anni 2003, 2004 e 2005;

Che, successivamente, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009 è stata rinnovata la convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;

Che l'articolo 238, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), ha previsto l'istituzione della Tariffa Integrata Ambientale e la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, salvo quanto previsto dal successivo comma 11;

Che il citato comma 11 dell'articolo 238 ha disposto che sino all'emanazione del regolamento attuativo previsto dal precedente comma 6 e sino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della Tarsu e della Tariffa di Igiene Ambientale;

Che l'articolo 264, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 152 del 2006 dispone l'abrogazione dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e prevede che "al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto", tra cui rientra il D.P.R. n. 158 del 1999;

Che l'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007";

Che norme di analogo contenuto disciplinanti il blocco del regime di prelievo adottato dai Comuni sono state previste anche per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, per l'anno 2009, dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Che in ordine alla natura della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009;

Che la Corte Costituzionale, con la citata pronuncia, ha affrontato il tema della natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale esprimendosi per la natura tributaria del prelievo stesso in analogia con quanto previsto dalla disciplina concernente la Tassa per i Rifiuti Solidi Urbani;

Che la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 300 del 16 novembre 2009 e con l'Ordinanza n. 64 del 22 febbraio 2010;

Che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8313 del 2010 si è conformata alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, esprimendosi sulla natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale;

Che, in conformità ai principi dettati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 è stata approvata, per l'anno 2010, la convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del citato articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che il comma 33 dell'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito in ordine alla Tariffa Integrata Ambientale che "le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria";

Che in sede di conversione del citato D.L. n. 78 del 2010 il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei Deputati in base al quale il comma 33 dell'articolo 14 del citato Decreto Legge deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della Tariffa Integrata Ambientale di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel senso che anche la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad imposta sul valore aggiunto;

Che il Ministero delle Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 ha ritenuto che la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 debba continuare ad essere assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, riconfermando quanto già sostenuto nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione Centrale Fiscalità Locale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nella risoluzione n. 25 del 5 febbraio 2003 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate e nella risoluzione n. 250 del 17 giugno 2008 della stessa Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate;

Che nella citata circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 si afferma che la Tariffa di Igiene Ambientale e la Tariffa Integrata Ambientale presentano analoghe caratteristiche e che, pertanto, la volontà del Legislatore è stata, con l'articolo 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010, quella di regolamentare i due prelievi con le stesse fonti normative con la conseguenza che se la Tariffa Integrata Ambientale ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto, non può affermarsi diversamente per la Tariffa di Igiene Ambientale;

Che la citata circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 identifica nel soggetto che gestisce il ciclo dei rifiuti il titolare della riscossione della tariffa;

Che, stante l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010 si è proceduto all'annullamento della convenzione approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 ed alla contestuale approvazione di una nuova

convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti la tariffa rifiuti con effetto dal 1° gennaio 2010;

Che successivamente alla citata circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 si sono susseguite diverse pronunce giurisprudenziali che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, hanno ribadito la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che in particolare la Corte dei Conti, con deliberazione n. 65 del 2010 della Sezione Regionale del Piemonte e con deliberazione n. 21 del 2011 della Sezione Regionale della Lombardia, ha riaffermato la tesi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in ordine alla natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che, in conseguenza delle pronunce fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ed in assenza di una intervenuta norma di legge che riconosca la natura di corrispettivo alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, si ritiene necessario procedere all'annullamento della deliberazione della Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010 ed al contestuale riconoscimento della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale per l'anno 2010;

Che, pertanto, le attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, per l'anno 2010, sono regolate dalla convenzione approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010;

Che, nelle more dell'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina, per l'anno 2011, del Piano Finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158 del 1999, stante l'invarianza nel metodo di calcolo della tariffa rifiuti, si reputa possibile autorizzare la Società AMA S.p.A. all'emissione della bollettazione in acconto sulla base delle tariffe risultanti dal Piano Finanziario approvato, per l'anno 2010, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1° luglio 2010;

Visto l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale del Piemonte, n. 65 del 10 novembre 2010;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, n. 21 del 28 gennaio 2011;

Visto l'articolo 14, comma 33, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010;

Considerato che, in data 15 marzo 2011, il Dirigente ad interim della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: P.L. Pelusi";

Considerato che, in data 15 marzo 2011 il Dirigente della U.O. Gestione Piano Rifiuti e Risanamenti Ambientali, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Tancredi”;

Preso atto che, in data 15 marzo 2011 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che in data 15 marzo 2011 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di revocare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010 confermando che, per l’anno 2010, le attività riguardanti l’applicazione, l’accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sono disciplinate dalla convenzione con AMA S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010, in ragione della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
- di autorizzare la Società AMA S.p.A., nella more dell’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina, per l’anno 2011, del Piano Finanziario di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, all’emissione della bollettazione in acconto sulla base delle tariffe risultanti dal Piano Finanziario approvato, per l’anno 2010, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1° luglio 2010.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
16 marzo 2011.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....